



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 18.10.2023

Info/170.23/INTERPELLO AMBIENTALE sul limite massimo autorizzabile dei residui da trattamento

**INTERPELLO AMBIENTALE - RESIDUI DA TRATTAMENTO:
PER IL MASE LE P.A. DECIDONO
SUL LIMITE MASSIMO DEI RIFIUTI DA SMALTIRE**

Informiamo su un'altra interpretazione ufficiale fornita dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica che vale da indirizzo per le Pubbliche amministrazioni e gli operatori.

Sul sito del MASE è stato pubblicato un nuovo interpello ambientale (ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n.152/2006 su istanza della Provincia di Campobasso, la quale ha richiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della normativa vigente e in particolare sul **limite di produzione dei residui**, derivanti da attività di **recupero**, da inviare a **smaltimento**.

Il MASE in sostanza ritiene che è **l'autorità competente ad autorizzare l'impianto di recupero dei rifiuti che può imporre un limite quantitativo massimo**, non previsto dal Codice Ambientale, **ai residui di trattamento che possono essere inviati a smaltimento**.

Secondo la ricostruzione normativa proposta dal Ministero, per l'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, coloro che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, devono presentare apposita domanda all'autorità competente, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la necessaria documentazione tecnica. Si avvia così un procedimento funzionale al rilascio, in presenza dei necessari requisiti e presupposti, dell'autorizzazione o, per talune installazioni, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ai sensi del comma 11 dello stesso articolo 208, l'autorizzazione deve individuare le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006, nonché contenere, quantomeno, l'indicazione "per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato".

Analogamente, l'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, in materia di autorizzazione integrata ambientale, prescrive che la stessa debba contenere, "le disposizioni per la **gestione dei rifiuti** prodotti dall'impianto...", nonché eventuali ulteriori condizioni specifiche, giudicate opportune dall'autorità competente.

Il soggetto proponente dovrà pertanto predisporre il progetto dell'impianto per il quale richiede il titolo abilitativo **con le necessarie specifiche tecniche, tra le quali i quantitativi di rifiuti in ingresso, il materiale recuperato nonché i quantitativi dei rifiuti in uscita.**

Tali contenuti risultano indispensabili per comprovare la ragionevolezza e la proporzionalità del progetto e devono essere poste alla base delle valutazioni che l'autorità competente effettua ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Di ciò ne terrà conto altresì l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero nelle specifiche prescrizioni e condizioni inserite nel provvedimento autorizzativo.

Sarebbe invece di difficile prevedere, su tali requisiti tecnici, limiti generali definiti ex lege.

In merito all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, infatti, anche la giurisprudenza ha precisato che "l'assenza di disposizioni normative puntuali (...), non rappresenta necessariamente una lacuna ma riflette una scelta del legislatore statale il quale, in relazione alla peculiarità degli impianti in esame e alla complessità del procedimento di autorizzazione, ha rimesso la fissazione dei termini alla stessa Amministrazione procedente, su impulso della Conferenza di servizi, secondo valutazioni da effettuarsi caso per caso (...)" (Cons. Stato, Sez. IV, 07/11/2022, n. 9738).

Aggiunge tuttavia il Ministero che l'assenza, in generale, di un dato normativo sul quantitativo di residui destinati allo smaltimento in esito alle operazioni di trattamento, non esclude che, con riguardo ad alcune tipologie di recupero, **siano disponibili indicazioni più specifiche**, come quelle riportate nel **D.M. 29 gennaio 2007** con riferimento al recupero presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB), e nell'allegato 2, Suballegato 1, Sub-allegato 2 del **D.M. 5 febbraio 1998**, con riguardo agli impianti di recupero di materia e a quelli di recupero di energia.

Ulteriori principi guida debbono essere desunti nei principi generali che governano la materia ambientale di cui **all'articolo 178 dello stesso Dlgs. n. 152/2006**, così come anche richiamato al **comma 11 del citato articolo 208**, nonché gli specifici **criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179**, da cui emerge la necessità di operare in un'ottica di riduzione della produzione di rifiuti.

Per approfondimenti si allega la risposta di Interpello del MASE.